

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FRIGOMERCATO.**

C.I.G.: B6C4EFEB50.

R.U.P.: ING. MIRCO ALBRICCI.

TRA

SO.GE.M.I. S.P.A. – Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede legale in Milano, alla via Cesare Lombroso, n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Presidente e Direttore Generale, dott. Cesare Ferrero, di seguito indicata anche come "Sogemi" o "Stazione Appaltante"

E

_____, con sede legale in _____, alla via _____,
n. ____ - C.F. e Partita I.V.A. n. _____, in persona del suo
_____, _____, di seguito indicata anche come
"Appaltatore",
di seguito indicate sia "Parte" che congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- in data _____ Sogemi ha aggiudicato la procedura di Gara, indetta per l'affidamento della commessa in oggetto, in favore dell'Appaltatore;
- l'Appaltatore è pienamente consapevole che l'appalto debba essere eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del Contratto, anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi;
- l'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, con organizzazione dei mezzi necessari.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, in piena conformità con il presente Contratto, gli elaborati progettuali e la documentazione di gara, l'appalto dei lavori, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del Frigomercato. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette prestazioni alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed atti ad individuare tutti i lavori oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere.

Art. 2 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto Generale del Ministero LL.PP. vigente all'epoca della stipulazione del presente Contratto e dalla documentazione tecnica, la quale prevarrà sul Capitolato Generale e sul presente Contratto in caso di difformità, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui, anche se non allegate e comunque firmate dalle Parti, s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Ai soli fini della eventuale registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, **che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto**, di seguito elencati:

- *Lex Specialis* di Gara e relativi allegati;
- Progetto di fattibilità tecnico-economica e relativi allegati;

- Documentazione Amministrativa prodotta dall'Appaltatore in Gara;
- Offerta economica prodotta dall'Appaltatore in Gara;
- Delibera di aggiudicazione definitiva;
- Dichiarazione dell'Appaltatore in ordine ai conti dedicati a pubbliche commesse, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto ha durata pari a **70** giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione della commessa, decorrenti dalla consegna dei lavori.

Art. 4 – IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'esecuzione della commessa in oggetto è pari ad **Euro** _____.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto d'appalto avverrà "**a corpo**", tramite le modalità di cui all'art. 125, del Codice, nonché "a misura" per la sola quota eventuale relativa alla rimozione della guaina.

Le eventuali penali comminate di cui al successivo art. 18 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 9, del Codice se sopravverranno circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Troverà inoltre eventualmente applicazione l'art. 60, comma 3, del Codice, laddove in corso d'esecuzione contrattuale ed a seguito di istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa adeguata istruttoria, ravviserà il sussistere degli indici di cui alla suddetta disposizione, ai fini di un'eventuale revisione dei prezzi.

Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le

condizioni ivi stabilite e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, di cui al precedente art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 6 – DOVERI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi documenti allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e relativi allegati. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

In applicazione dell'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012 -Disposizioni in materia di responsabilità dell'Appaltatore– l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare il regolare versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un Responsabile C.A.F. o di un Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva. In caso di subappalto l'Appaltatore sarà obbligato all'invio delle stesse dichiarazioni rese dal Subappaltatore.

Con riferimento alla sospensione o ripresa dei lavori si precisa quanto segue:

- 1) é ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore Lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice e dal Regolamento;
- 2) la sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata;
- 3) qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può

diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa delle lavorazioni. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione;

4) qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i sopra richiamati termini.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di legge e del presente Contratto che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti di Sogemi o di terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti od alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle lavorazioni in oggetto. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare ed a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre a quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) il carico, lo scarico, il sollevamento e l'abbassamento di tutti i materiali;
- d) gli attrezzi e le opere provvisorie e quant'altro occorrer possa alla piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- e) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui decorre la consegna dei lavori e sino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) le vie di accesso al cantiere;
- g) la verifica delle dimensioni di cantiere ed i disegni di officina delle opere in carpenteria metallica;
- h) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;
- i) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo positivo.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale

le norme di legge e di regolamento.

4. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di progetto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori in cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 33.

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dalla documentazione di progetto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni speciali.

4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Art. 10 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

I prezzi d'appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto.

Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ad elenco prezzi di Contratto, Listino Comune di Milano, sconto (come da offerta) ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 161 e 162, D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 10 ed 11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Le opere saranno liquidate sulla base degli Stati d'Avanzamento Lavori (S.A.L.). I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture.

Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipo, in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute per gli adempimenti Enti previdenziali del 0,5%, fermo restando la verifica da parte della Direzione Lavori del raggiungimento dell'avanzamento previsto.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi

documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori.

La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l'approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore agli obblighi contributivi ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore Lavori ha facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel precedente articolo, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge, in particolare con le modalità ed i termini di cui all'art. 142, del Regolamento ed agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 14 – REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avviene con approvazione del predetto certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669, cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e di tutti gli impianti oggetto d'appalto, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Resta facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità di cui all'art. 4 del presente Contratto.

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari all'importo contrattuale e che preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad Euro 2.000.000,00.

Copia della/e polizza/e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima della consegna lavori.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dell'avvenuto pagamento del premio di polizza sia al momento della sottoscrizione del Contratto di assicurazione sia al rinnovo dei premi.

Art. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva.

Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora -a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto- la stessa decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell'ipotesi di cui al successivo art. 24.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al Concorrente che segue in graduatoria.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 18 – PENALI

Verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione della commessa. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e di ritardo nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo netto d'appalto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto è disciplinato dal Codice. L'autorizzazione al subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto.

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Art. 21 – CONTROLLI

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle lavorazioni ed avrà diritto ad eseguire

accertamenti in qualunque momento. L'esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.

Art. 22 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, nonché di risoluzione del Contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'appalto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva, inoltre, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

L'affidamento del completamento delle lavorazioni avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 123, del Codice.

Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle norme del Codice. In tutti i casi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto al punto 13, Sogemi dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegnandogli un termine non

inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni (salvo differenti termini previsti dal Codice). Decorso inutilmente tale termine, Sogemi adotterà i provvedimenti di competenza di cui al Codice. Per qualsiasi ragione imputabile all'Appaltatore si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alla quota di lavorazioni non eseguita, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante ed alle quali la stessa dovrà andare incontro -sia in caso di esercizio diretto delle attività oggetto d'appalto, sia in caso di nuovo appalto- per le lavorazioni rimanenti, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. Sogemi non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

Sogemi può procedere all'immediata risoluzione del Contratto - unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti- per le seguenti motivazioni:

1. motivi d'interesse pubblico;
2. cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a Sogemi;
3. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
4. mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei contratti collettivi in vigore ed in generale delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni;
5. mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;
6. ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
7. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
8. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
9. cessione del Contratto o subappalto non preventivamente autorizzato

da Sogemi;

10. sospensione/interruzione delle lavorazioni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
11. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal cod. civ.;
12. verificarsi o, a seguito dell'accertamento successivo alla stipula del Contratto, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
13. verificarsi delle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e relativi allegati, nonché dalle vigenti normative.

Salvo quanto già previsto dal Codice, qualora le lavorazioni non fossero eseguite nel rispetto del presente Contratto, Sogemi si riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale, Sogemi, previa comunicazione inviata a mezzo PEC, potrà risolvere il Contratto. In questo caso Sogemi riconoscerà all'Appaltatore solo la parte delle lavorazioni già eseguite, nei limiti in cui risulterà utile per la stessa Sogemi, in proporzione al prezzo stabilito per l'intero appalto.

Rimane ferma la facoltà di Sogemi di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento. La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dal Codice.

Art. 25 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'Appaltatore s'impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, L. n. 55/1990 ed all'art. 7 del

Capitolato Generale d'Appalto. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle lavorazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 26 – SICUREZZA

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire tutto quanto richiesto dal C.S.E.

Art. 27 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in _____, alla via _____, n. ____.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e

modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679.

Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 , rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato.

I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Art. 29 – D.LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sogemi ed il Codice Etico della Stazione Appaltante e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni sia un elemento essenziale dell'organizzazione

aziendale di Sogemi e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima Sogemi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 30 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

L'efficacia del presente Contratto è subordinata all'inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia. Nel caso in cui una delle suddette cause di decadenza dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il Contratto sarà risolto.

Art. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente Contratto d'Appalto é soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi dei conti corrente dichiarati (cfr. allegato) e dedicati, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse.

Art. 32 - SPESE DI CONTRATTO

Le eventuali spese relative al presente Contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per l'eventuale registrazione del presente Contratto all'Agenzia delle Entrate (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna lavori sino a quello della data di emissione del collaudo.

Ai fini fiscali si dichiara che le lavorazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 33 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto d'appalto, le "Parti" convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, _____.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di aver attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del presente Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 17 (Deposito cauzionale); art. 18 (Penali), art. 19 (Subappalto), art. 20 (Cessione del Contratto), art. 21 (Controlli), art. 22 (Fallimento dell'Appaltatore), art. 23 (Recesso dal Contratto), art. 24 (Risoluzione del Contratto), art. 29 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 30 (Certificazione Antimafia), art. 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Milano, _____.

L'Appaltatore
